

**Capo II
Impianti ad uso privato**

Art. 10. — Norme per l'istallazione e la ristrutturazione. —
1. Impianti ad uso privato sono consentiti nel rispetto dei seguenti requisiti e indicazioni:

a) *definizione*: per impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato si intende un complesso di attrezzature fisse o mobili ubicato all'interno di aree private non aperte al pubblico accesso quali stabilimenti, cantieri, depositi e simili e destinato esclusivamente al rifornimento di automezzi di proprietà o di uso esclusivo.

In questa fattispecie di impianti ad uso privato si intendono compresi anche quelli attrezzati per il rifornimento di aeromobili e natanti.

Gli impianti devono essere realizzati nel rigoroso rispetto delle prescrizioni fiscali, norme di sicurezza incendi, sanitaria ed ambientale previste dalla normativa vigente.

Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito pena, in caso di trasgressione, della revoca dell'autorizzazione.

Gli enti pubblici, le aziende speciali e le società a partecipazione pubblica, nonché i soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, autorizzati all'installazione di impianti di metano ad uso privato, possono stipulare accordi per il rifornimento presso tali impianti da parte di automezzi di proprietà di altri analoghi soggetti.

Il titolare di impianto ad uso privato, con erogazione di metano, può stipulare accordi per l'installazione di impianti di cui all'art. 5, comma 1, lettera e);

b) *modifiche non soggette ad autorizzazioni*: non sono soggette a specifiche autorizzazioni, nel rispetto comunque delle procedure edilizie, le modifiche degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e).

Le variazioni di cui al comma precedente devono essere preventivamente comunicate al Comune e realizzate nel rispetto

delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e, non sono soggette né a collaudo né alla procedura d'esercizio provvisorio.

Restano fermi gli adempimenti degli interessati concernenti la comunicazione al Comune, alla Regione, e agli altri enti coinvolti ai fini dell'aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi e licenza U.T.F. ove richiesta;

c) *requisiti nuovi impianti*: i nuovi impianti ad uso privato devono essere ubicati in congrua localizzazione, al fine di rispettare le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale e di compatibilità con le strutture e le attrezzature ricadenti nell'area di proprietà e nelle aree limitrofe.

L'autorizzazione all'installazione dei nuovi impianti è rilasciata dal Comune, che ne invia copia alla Regione.

I titolari di impianti hanno l'obbligo di trasmettere alla Regione entro il successivo 31 marzo di ogni anno la scheda informativa che verrà allo scopo predisposta con successivo atto dirigenziale; in sede di prima applicazione i titolari provvederanno entro 90 gg. dalla pubblicazione sul BURL dell'atto dirigenziale.

I Comuni sono tenuti a far conoscere ai titolari di impianti il contenuto del presente regolamento;

d) *ristrutturazione e aggiunta di nuovi prodotti*: per la ristrutturazione di impianti esistenti sono valide le stesse norme e procedure dettate per i nuovi impianti.

L'aggiunta di nuovi prodotti, nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali ed ambientali, è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Comune.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione il Comune ne trasmette copia alla Regione.

In entrambi i casi la richiesta di autorizzazione o la comunicazione dovrà essere corredata di quanto indicato al successivo comma 2, lettera j);

e) *incompatibilità*: gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere zone entro le quali non è possibile ubicare nuovi impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato.

2. La domanda di autorizzazione contiene:

a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante, nonché per le società i dati di cui all'art. 2250 commi 1 e 2 del Codice Civile;

b) la località in cui si intende installare l'impianto;

c) la dettagliata composizione dell'impianto;

d) documentazione idonea a comprovare la disponibilità dell'area sulla quale si intende installare l'impianto;

e) perizia giurata redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, che deve contenere le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle disposizioni del piano regolatore nonché alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale;

f) dichiarazione dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per gli adempimenti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998;

g) planimetria dell'impianto sottoscritta dal responsabile tecnico del progetto;

h) elenco aggiornato degli automezzi che utilizzeranno l'impianto e dichiarazione di impegno, da parte del soggetto richiedente, all'utilizzo dell'impianto esclusivamente per i mezzi in proprietà o in uso esclusivo;

i) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

j) autorizzazione originaria nel caso di ristrutturazione; la domanda va rivolta al Comune ove si intende eseguire l'opera.

In caso di trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti, ad uso privato, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e ove previsto dalla normativa fiscale, all'Ufficio Tecnico di Finanze entro quindici giorni.

La comunicazione, di cui sopra, dovrà essere corredata dell'atto di compravendita o della cessione del ramo d'azienda regolarmente registrato all'Ufficio del registro competente per territorio.

I soggetti, che abbiano installato impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato, sprovvisti della prescritta autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del regolamento, dovranno presentare istanza di autorizzazione degli stessi con le procedure indicate al presente articolo.

Per la regolarizzazione di questi impianti la perizia giurata di cui al precedente punto e) può essere sostituita da un progetto di adeguamento alle norme previste dal presente articolo.

Qualora il richiedente sia già in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità, il Comune non dovrà procedere alla richiesta di parere al Comando provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio.

Per la messa in esercizio di questi impianti scattano le norme di esercizio provvisorio, ad eccezione di quelli che sono in regolare possesso di C.P.I. in corso di validità.

Gli impianti che, entro il termine sopra indicato, non saranno stati regolarizzati, non potranno essere più utilizzati ed il Comune dovrà ingiungere la loro rimozione.

Si applicano le procedure di collaudo di cui al precedente art. 6, comma 9.